

Penale Sent. Sez. 3 Num. 12956 Anno 2021

Presidente: SARNO GIULIO

Relatore: DI NICOLA VITO

Data Udiienza: 26/02/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da

██████████ nato a ██████████ il 1 ██████████

avverso la ordinanza del 08-09-2020 del tribunale della libertà di Rimini;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso che è stato trattato ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020;

udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola;

udita la requisitoria del Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udite le conclusioni dell'avvocato ██████████, in sostituzione dell'avvocato ██████████ che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. [REDACTED] ricorre per la cassazione dell'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale del riesame di Rimini ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il predetto tribunale, in data 24 febbraio 2020, e con il quale era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto dei reati tributari di cui agli articoli 4, 10-*quater*, e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 addebitati al ricorrente nella qualità di amministratore di fatto della società [REDACTED]

2. Il ricorrente, tramite il difensore di fiducia, affida il ricorso ad un unico motivo con il quale deduce la violazione di legge (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale), in relazione agli articoli 4, 10-*quater*, e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 sul rilievo che erroneamente sarebbe stata desunta la qualità di amministratore di fatto, in capo ad esso ricorrente, e tanto sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'amministratore della società che, all'evidente fine di eludere le proprie responsabilità, aveva indicato il ricorrente come amministratore di fatto, laddove si evince, dagli atti, che il ricorrente era inquadrato come direttore commerciale, con regolare retribuzione e quindi perfettamente qualificato all'espletamento delle mansioni comprensive dei rapporti con clienti e fornitori.

Il ricorrente aggiunge come la collaborazione sia stata limitata ad un arco temporale brevissimo, proprio a causa dei dissidi personali con l'amministratore di diritto (il [REDACTED]).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente si dà atto che la motivazione è redatta in forma semplificata secondo le indicazioni di cui al Decreto del Primo Presidente 8 giugno 2016 n. 84.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e per aspecificità, non avendo il ricorrente preso specifica posizione con riferimento alle ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata.

2. Il tribunale cautelare ha affermato che i dati ricavabili dall'indagine avessero posto in risalto la posizione di primo piano ricoperta dall'indagato nell'assetto societario, in quanto punto di riferimento in molteplici settori dell'attività dell'ente, dalla gestione dei conti alle questioni di carattere fiscale,

dalla predisposizione dei bilanci alla definizione delle problematiche afferenti i rapporti con il personale dipendente.

È stato sottolineato come il ricorrente autorizzasse il pagamento di consulenti commerciali, gestisse i conti dell'ente, autorizzando il loro utilizzo da parte dei dipendenti per l'effettuazione di pagamenti, assegnasse incarichi a professionisti, ponendosi come punto di riferimento in relazione ad una molteplicità di settori, tra cui l'organizzazione del patrimonio societario, ed il tutto nonostante l'avvicendamento, nel corso degli anni, di diversi amministratori di diritto.

Tale approdo i giudici cautelari hanno conseguito sulla base di dichiarazioni rese da persone anche diverse dal [REDACTED]

Il Collegio cautelare si è fatto anche carico di esaminare l'eccezione formulata dal ricorrente, secondo la quale il [REDACTED] (amministratore di diritto), per allontanare da sé le proprie responsabilità, avesse strumentalmente indicato il ricorrente come amministratore di fatto della società.

A questo proposito, il tribunale cautelare ha chiarito come tale prospettazione fosse del tutto assertiva e comunque non suffragata da riscontri e, per altro, ampiamente contraddetta dai risultati investigativi che, da un lato, avevano evidenziato il concreto ed autonomo esercizio di poteri organizzativi da parte del ricorrente e, dall'altro, avevano permesso di constatare la posizione del tutto marginale ed ininfluyente assunta dagli amministratori di diritto susseguitisi nel corso degli anni, con la conseguenza che, se anche il ricorrente avesse assunto, come dallo stesso sostenuto, l'incarico di direttore commerciale dell'azienda, le precedenti circostanze, desunte dall'esame degli atti posti a fondamento della misura cautelare, suffragavano ampiamente la tesi secondo cui egli fosse in realtà il principale referente dell'organico societario e l'effettivo amministratore dell'ente.

3. Ciò posto, il percorso argomentativo seguito dal provvedimento impugnato è stato del tutto trascurato dal ricorrente, il quale, anziché confrontarsi specificamente con esso, ha sviluppato una linea di pensiero effettivamente assertiva e completamente avulsa dal contesto giuridico nel quale il fatto processuale è stato collocato dal giudice del riesame.

Il quale, nel pervenire alla decisione censurata, si è pienamente attenuto al principio di diritto, al quale il Collegio presta convinta adesione e che va pertanto ribadito, in forza del quale, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore "di fatto" non occorre che detto soggetto eserciti "tutti" i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è necessaria (situazione, nella specie, sussistente) una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, [REDACTED], Rv.

264009 - 01), con la conseguenza che il ricorso, avendo ignorato tale fondamentale prospettiva, è anche manifestamente infondato.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 26/02/2021